

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4465 del 06/09/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CHEMICAL FLACER S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno (BO), Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4616 del 06/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CHEMICAL FLACER S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno (BO), Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Chemical Flacer S.r.l. (C.F. e P.IVA 03212211209) per l'impianto destinato ad attività di produzione pastiglie per lavastoviglie, sito in Comune di Monzuno, Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-811 del 15/02/2018, con scadenza di validità in data 22/02/2033, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 214 del 23/02/2018, originariamente intestato alla società Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo S.a.s. (C.F. e P.IVA 03428241206), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-811 del 15/02/2018, con scadenza di validità in data 22/02/2033 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
3. **Sostituisce**<sup>6</sup> la precedente autorizzazione settoriale per le emissioni in atmosfera finora vigente<sup>7</sup>.
4. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>8</sup>.
6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>9</sup>.
7. Obbliga la società **Chemical Flacer S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>10</sup>.
8. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>11</sup>.
9. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Autorizzazione settoriale per le emissioni in atmosfera PG 110783 del 28/06/2011 rilasciata suo tempo dalla Provincia di Bologna.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>10</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società Chemical Flacer S.r.l. (C.F. e P.IVA 03212211209) con sede legale ed impianto siti in Comune di Monzuno, Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 18/04/2023 (Prot. n. 3635) il cambio di titolarità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'impianto in oggetto ed attualmente intestato alla società Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo S.a.s. (C.F. e P.IVA 03428241206), e contestuale domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento di 2 emissioni in atmosfera (E02 ed E03), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in acque superficiali).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3791 del 20/04/2023 (pratica SUAP n. 2023/3635), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/04/2023 al PG/2023/69340 e confluito nella **Pratica SINADOC 17382/2023**, ha trasmesso la domanda di voltura e contestuale modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/74491 del 28/04/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento di modifica sostanziale e voltura da parte del SUAP in data 18/04/2023 ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Monzuno e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4330 del 08/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/05/2023 al PG/2023/80074, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 05/05/2023, con la quale richiede l'inserimento di una nuova emissione in atmosfera art. 269 (denominata E04) e contestuale aggiornamento della matrice di impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/82724 del 11/05/2023 ha comunicato che la modifica richiesta dalla società in oggetto in data 05/05/2023, ai sensi del D.P.R. 59/2013, è di per se una modifica sostanziale di AUA e pertanto è necessario rideterminare i termini del procedimento in oggetto al fine di inserire tale richiesta nel procedimento in oggetto all'interno di un unico procedimento coordinato di modifica sostanziale di AUA.
- Il Comune di Monzuno con nota Prot. n. 6061 del 15/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2023 al PG/2023/84774, ha richiesto, tra l'altro, il supporto di ARPAE-APAM ST di Bologna per la matrice di impatto acustico.

- Il Comune di Monzuno con nota Prot. n. 6087 del 15/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2023 al PG/2023/84941, ha annullato la succitata richiesta supporto di ARPAE-APAM ST di Bologna per la matrice di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota 4791 del 17/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data data 17/05/2023 al PG/2023/86945, ha rideterminare i termini del procedimento in oggetto a far data dal 05/05/2023.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/88410 del 19/05/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/99596 del 07/06/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5927 del 14/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2023 al PG/2023/104311, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6052 del 16/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/06/2023 al PG/2023/105843, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/120936 del 11/07/2023 ha sollecitato il Comune di Monzuno ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monzuno con nota Prot. n. 9867 del 31/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/133353, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Autorizzazioni rifiuti ed energia), preso atto dell'invarianza della matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>12</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**
  - Voltura della vigente AUA: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).

<sup>12</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 06/09/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>13</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>14</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CHEMICAL FLACER S.r.l.**  
**Comune di Monzuno (BO), Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (denominato S1 nella planimetria di riferimento) in acque superficiali (fosso tombato che recapita in fiume Setta) classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna), come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici presenti nell’attività di produzione pastiglie per lavastoviglie.

Le acque reflue domestiche prodotte nello stabilimento (calcolate cautelativamente in 20 A.E.) sono trattate mediante una fossa Imhoff (da 20/22 A.E.) per la sedimentazione primaria, un filtro batterico aerobico (da 21/23 A.E.) e da una seconda fossa Imhoff (da 10/12 A.E.).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso tombato ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento (denominato S2/1 nella planimetria agli atti) dei coperti e delle aree di transito e sosta presenti nelle parti ovest e sud dello stabilimento (lo scarico è dotato di pozzetto disoleatore statico);
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento (denominato S2/2 nella planimetria agli atti) dei coperti, delle aree di transito e sosta e della zona di carico/scarico merci (tale zona è dotata di pozzetto disoleatore statico dal volume di 4,9 m<sup>3</sup>) presenti nella parte nord dello stabilimento;
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento (non denominato nella planimetria di riferimento) dei coperti e delle aree di transito e sosta presenti nella parte est dello stabilimento.

Tali acque meteoriche di dilavamento sono state definite non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni sono comunque soggette ad eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (fosso tombato).

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna PGB0/2018/2151 del 25/01/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. 1518 del 05/02/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/02/2018 al PGB0/2018/3005. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione illustrativa scarichi fognari” datato 20/11/2017 (agli atti di ARPAE in data 11/12/2017 al PGB0/2017/28458).
- Elaborato “Planimetria schema fognante” datato 20/11/2017 (agli atti di ARPAE in data 11/12/2017 al PGB0/2017/28458).

-----

Pratica Sinadoc 17382/2023

Documento redatto in data 06/09/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



# COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

## AREA TECNICA

Prot. 1518

Monzuno, 05/02/2018

### **PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D. Lgs. 59/2013)**

**RICHIEDENTE: Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo s.a.s.**

**UBICAZIONE: Via Bellaria 31/A**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs 152/2006 del 03/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con nota prot. 14131/2017 con riferimento all'istanza allegata presentata dal Geom. Alessandro Gironi tecnico delegato da Matteo Ceri C.F. CREMTT76P21A944I residente in Bologna Via Mengoli, 1/4 in qualità di rappresentante legale della Ditta Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo s.a.s. volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno Via Bellaria 31/A per l'attività di produzione di pastiglie per lavastoviglie con matrice scarichi di acque reflue;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere emesso da Arpa e pervenuta al Comune di Monzuno con nota prot. 1244 del 29/01/2018;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 8/2017;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- si tratta di scarico di acque reflue derivanti da servizi igienici a disposizione del personale addetto all'attività e da acque meteoriche;
- l'impianto ricade in AVN "Aree di valore naturale e ambientale", Vincolo Idrogeologico, Fasce di tutela fluviale, Zone a rischio frana, Connettivo ecologico diffuso;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**



# COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna  
*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

## AREA TECNICA

---

sulla base di quanto dichiarato, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, ritenendo non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Ing. Massimo Milani**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*



SINADOC n° 34196/2017

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO DELL'EVENTUALE RISCONTRO)

**Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Via San Felice 25  
40122 BOLOGNA**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese  
SUAP  
Piazza della Pace 4  
40038 Vergato (BO)  
PEC: [suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  
ai sensi del D. Lgs. 59/2013.**

**Impianto: Ditta Chemical Flacer Frazione Vado Località Bellaria Comune di Monzuno (BO).**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

- L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:
- Trattasi di scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche per un totale di 20 abitanti equivalenti;
- Tale scarico risulta trattato mediante fossa imhoff, filtro batterico aerobico e ulteriore fossa imhoff ;
- I sistemi di trattamento risultano correttamente dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti derivanti dall' insediamento.
- Il recapito finale dello scarico risulta essere un collettore che recapita nel fiume Setta;
- Le acque meteoriche di dilavamento sono trattate in due pozzetti desoleatori , uno a servizio della zona di transito dei veicoli e uno a servizio della zona di carico scarico;
- Gli scarichi di tali manufatti confluiscono nello stesso collettore fognario che recapita nel fiume Setta;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Distretto di Montagna** | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395



- Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata.

Distinti saluti

*Istruttoria tecnica redatta da Turrini Loretta*

**Il Dirigente**

**(Dr. V. Gandolfi )**

firmato digitalmente

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CHEMICAL FLACER S.r.l.**  
**Comune di Monzuno (BO), Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione pastiglie per lavastoviglie svolta dalla società Chemical Flacer S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Monzuno, Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società CHEMICAL FLACER S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: PRODUZIONE PASTIGLIE E CONFEZIONAMENTO**

Portata massima .....	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: MACCHINE CONFEZIONAMENTO REPARTO PRODUZIONE 1

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO REPARTO PRODUZIONE 2

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LINEA MACINAZIONE TABS

Portata massima .....	9200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI IT1 - IT2

PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del Dlgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

---

## 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E2, E3 ed E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni E2, E3 ed E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae

APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/04/2023 al PG/2023/69340, in data 08/05/2023 al PG/2023/80074 e in data 16/06/2023 al PG/2023/105843).

-----  
Pratica Sinadoc 17382/2023

Documento redatto in data 06/09/2023

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CHEMICAL FLACER S.r.l.**  
**Comune di Monzuno (BO), Località Bellaria n. 31/A, Frazione Vado**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 05/05/2023 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Chemical Flacer S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“in seguito all'installazione della nuove emissioni in atmosfera E2 ed E3 l'impatto acustico generato da CHEMICAL FLACER SRL di località Bellaria comune di Monzuno (BO) rientrerà nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni (nel periodo notturno l'impianto è fermo)”*.
- Visto il parere favorevole senza prescrizioni del Comune di Monzuno con nota Prot. n. 9867 del 31/07/2023.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 05/05/2023 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Chemical Flacer S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 08/05/2023 al PG/2023/80074).

-----  
Pratica Sinadoc 17382/2023

Documento redatto in data 06/09/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**